



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Sassari  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1958/2021 R.G., promossa

DA

██████████ in persona del legale rappresentante ██████████

██████████ con l'avv. SORGENTONE ANDREA

ATTORI IN OPPOSIZIONE

CONTRO

██████████ con la sua procuratrice speciale ██████████

██████████

██████████

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare che i contratti di fideiussione in atti non sono di garanzia autonoma potendo gli opposenti Sigg.ri ██████████ opporre tutte le eccezioni proprie della debitrice principale ██████████; 2) accertare e dichiarare, solo al fine di paralizzare l'azione della banca, la nullità di detti contratti per contrarietà alla L. n. 241/1990 essendo riproduttivi degli artt. 2, 6, 8 sanzionati dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; 3) accertare e dichiarare la decadenza della banca ex art 1957 c.c. nei confronti dei Sigg.ri ██████████

non avendo essa agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale in capo alla [REDACTED] per tale assorbente motivo revocare nei confronti degli stessi il decreto ingiuntivo opposto; 4) per tutti gli oppositori accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del c/c n. 70017245 del 20/10/2005 in quanto non prevede in modo determinato e univoco i tassi creditori e debitori da applicarsi a detto rapporto, nonché preveda con clausola indeterminata e mancante di causa la cms; 5) accertare e dichiarare che in ogni caso a partire dal 28/01/2016 siano applicabili i tassi sostitutivi ex art 117 TUB non prevedendo il contratto di c/c alcunché per l'extra fido; 6) in via subordinata al n. che precede si chiede che venga in ogni caso applicato quale tasso massimo quello del 10,950% non essendo intervenute medio tempore modifiche contrattuali in peius; 7) accertare e dichiarare non dovute le somme annotate a debito per CDF e CIV; 8) accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 6060,83 portata dall'e/c ex art 50 TUB; 9) accertare e dichiarare la nullità ex art 101 TFUE e L 287/1990 delle quotazioni inviate dalle banche del "Panel" dal 29/09/2005 al 30/05/2008 nonché di conseguenza delle quotazioni ufficiali calcolate in tale intervallo dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali e per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare la nullità parziale ex art 1346 – 1418 cc e ex art. 101 TFUE e L. 287/1990 dei contratti di c/c e di apertura di credito ove facciano rinvio a valori Euribor compresi nell'intervallo di cui sopra; 10) in base ai numeri che precedono ricalcolare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti, applicando le sole clausole validamente pattuite con revoca del decreto opposto e vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.

Per parte convenuta: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione introduttiva della società [REDACTED], ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 comma 3, n. 3 e/o n.4 e/o 5 e 164 , comma 4, c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sig. [REDACTED]) in via subordinata e nel merito , rigettare ogni domanda della [REDACTED], in

quanto infondate in fatto e diritto; 4) con vittoria di spese di lite in favore della [REDACTED]

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la società e le persone fisiche in intestazione proponevano opposizione avverso il decreto 361 del 2021 con cui su istanza di [REDACTED], come rappresentata, era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 36.111.55, oltre interessi e spese. Richiamate le produzioni effettuate in sede monitoria (l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, il contratto di apertura del conto corrente con previsione del tasso dare/avere parametrato all'Euribor a sei mesi e della commissione di massimo scoperto, le fideiussioni prestate da [REDACTED] e le diffide con cui era stata comunicata la revoca dell'affidamento ed era stato richiesto il pagamento dell'importo di Euro 41.881,08), consegnavano l'opposizione ai seguenti motivi: sostenevano che non vi fosse assolutamente chiarezza circa gli effettivi tassi di interesse attivi e passivi da applicare, essendo carente anche il riferimento al tasso Euribor, con conseguente necessità di applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB; eccepivano la validità della commissione di massimo scoperto, priva di causa e neppure sostenuta dalla precisa indicazione dei presupposti di sua applicazione; evidenziavano come il contratto di apertura del conto corrente prevedesse un tasso del 10,950 % per gli affidamenti di oltre 1 €, per cui alla data del 28/01/2016 avrebbe dovuto essere applicato il tasso sostitutivo ex art.117 bis; ancora, rilevavano come non fossero dovute le somme annotate per commissioni disponibilità fondi e commissioni istruttoria veloci che non erano state frutto di alcuna pattuizione bilaterale; contestavano la legittimità del calcolo degli interessi secondo il riferimento al tasso Euribor, rilevando come fosse da tempo emerso che quello che doveva essere un punto di riferimento esterno al contratto, ma oggettivamente determinato, fosse stato artatamente manipolato, come accertato dall'Autorità Antitrust e dalla stessa Banca d'Italia. In particolare, i garanti, sostenendo la loro effettiva qualità di fideiussori ed evidenziando la conformità delle garanzie prestate al modello ABI censurato, eccepivano la decadenza della banca ex

art. 1957 c.c. da ogni azione nei loro confronti. Rassegnavano le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione, posto che a fronte della completezza della sua domanda diretta a far valere il credito adeguatamente provato, l'opposizione era generica ed indeterminata, oltre che chiaramente contrastante con il tenore delle clausole contrattuali che prevedevano in maniera del tutto specifica sia il tasso creditore che quello debitore oltre che la commissione di massimo scoperto. Contestando che tali criticità potessero essere superate con la consulenza tecnica contabile, eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] i quali si erano impegnati a pagare a prima richiesta, senza eccezioni anche in caso di opposizione del debitore principale, ed avevano dunque concluso un contratto autonomo di garanzia. Confermata l'assenza dell'elemento della accessorietà tipica della fideiussione e la conseguente impermeabilità delle garanzie alle eccezioni fondate sulla riproduzione delle clausole del modello ABI contestato, prendeva anche posizione sull'eccezione di presunta decadenza ex art. 1957 c.c., vista la rinuncia preventiva ai termini di cui alla norma codicistica accettata dai garanti. Concludeva in conformità alle sue difese. La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione sulle soprariportate conclusioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza di parte opponente inerisce all'indicazione in maniera non chiara del tasso di interesse, facendo lo stesso riferimento sia al tasso fisso Euribor (ma in modo del tutto generico ed incomprensibile, visto che oltretutto si tratta di un tasso variabile) sia a tassi fissi. Da tali rilievi deriverebbe la necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Ora, pur essendo vero che il contratto riporta la dicitura "tasso dare-avere parametrato Euribor 6M mensile", nel medesimo documento di sintesi sono stati indicati in maniera puntuale sia i tassi creditori che i tassi debitori e con preciso riferimento alle soglie pari agli importi indicati. Sono questi gli unici tassi creditori e debitori che il contratto ragionevolmente indica.

Quand'anche il tasso avesse dovuto essere conteggiato in concreto su quello Euribor, non si potrebbe concludere per la nullità della relativa clausola. In merito parte opponente ha sostenuto che il contratto concluso in data 20.10.2005 sia stato frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale e più precisamente del cartello tra alcune banche europee, diretto alla manipolazione del tasso Euribor, di cui alle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914), su cui si è diffusa nel suo atto introduttivo. Il profilo di nullità della clausola relativa all'oggetto del contratto è stato evidenziato sia per l'indeterminatezza dei tassi manipolati, sia per contrarietà all'art. 101 TFUE e all'art. 2 della Legge 287 del 1990. Occorre, in proposito, rilevare come quanto interessa ai fini della validità del contratto è che il suo oggetto sia determinato o determinabile e detta determinabilità non è necessariamente esclusa dal fatto che il tasso di riferimento sia stato concordato in un certo lasso di tempo in maniera illecita e secondo i meccanismi esaminati dalla Commissione Europea: lo stesso resta comunque un parametro esterno, frutto di un'operazione pubblica, oggettivo e conoscibile con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità o margine interpretativo anche dallo stesso contraente non professionale, a cui è possibile ancorare l'andamento dei tassi applicati al contratto, individuabili dunque sempre con certezza, sia pur per relationem (Cass. n. 96 del 2022, n. 20555 del 2020 e n. 3480 del 2016).

Quanto all'altro profilo indicato in citazione, si deve richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 2207 del 2005, a cui sono seguite Cass. n. 14238, n. 14716 e n. 20919 del 2005, n. 11759 del 2006, n. 993 del 2010) per cui, posta la distinzione tra gli accordi "a monte" (vale a dire le intese che violano la normativa antitrust) e quelli "a valle", la nullità per illiceità dei primi (la sola, vale sottolinearlo, prevista espressamente dall'art. 101 TFUE) non si comunica automaticamente ai contratti stipulati con i singoli clienti della banca (così anche Trib. Milano n. 9708 e n. 9709 del 2017 e Trib. Roma del 7.5.2020). A questi è data la possibilità, previo accertamento dell'illiceità dell'intesa e del suo effetto pregiudizievole sul singolo rapporto contrattuale che li interessa, di aspirare ad un'adeguata tutela risarcitoria di

cui all'art. 33 della Legge n. 287 del 1990 che configura un'azione la cui cognizione è rimessa alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello, competente anche per le azioni promosse ex art. 2033 c.c. Pertanto, deve ritenersi che la sanzione della nullità riguardi unicamente l'intesa censurata dalla Commissione europea, non esistendo né tra le fonti comunitarie né nel diritto interno alcuna disposizione che preveda la nullità delle clausole di richiamo all'indice Euribor (così Trib. Roma del 13.10.2020).

La seconda censura attiene all'addebito di importi a titolo di commissioni disponibilità fondi e di commissioni di istruttoria veloce. È evidente che la loro mancata espressa pattuizione ne preclude ogni pretesa. Né potrebbero essere state legittimamente introdotte dalla banca in maniera unilaterale, perché siffatto modus operandi potrebbe valere unicamente se, a seguito della modifica, la posizione contrattuale della correntista fosse migliorata. La doglianza deve trovare accoglimento e tanto ha reso necessario far escludere dal conteggio del saldo le relative poste, come da quesito diretto al consulente tecnico, al quale è stato chiesto, oltre che di considerare quanto già versato dal fideiussore che è stato liberato, di espungere le somme pretese a titolo di commissioni di massimo scoperto. In particolare, quanto a queste secondo l'indirizzo cui si aderisce il relativo costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile, dovendo il correntista essere messo in condizioni di comprendere quale sarà il suo peso economico nello svolgimento del rapporto.

Procedendo all'esame dell'elaborato tecnico, si rileva anzitutto come il consulente abbia preso in esame il contratto di apertura e relativo documento di sintesi contenenti le condizioni economiche del conto corrente n.700117245 aperto in data

20.10.2005, tutti gli estratti conto e scalari relativi dal 30.01.2006 al 30.09.2017 (momento in cui il saldo è azzerato), l'estratto conto ex art.50 D.Lgs. n.385/1993 che indica alla data del 07.06.2018 un saldo contabile debitore di Euro 36.111,55 e la lettera di liberazione del fideiussore [REDACTED]

In prima battuta il consulente è pervenuto a ricostruire il saldo con l'espunzione delle c.m.s., delle commissioni di disponibilità fondi e di quelle per istruttoria veloce; ha poi scomputato gli interessi creditori/debitori calcolati dalla banca, dapprima sottratti dal saldo di c/c apparente e poi, sempre per ciascun trimestre, sommati algebricamente agli importi conteggiati a seguito dell'esclusione delle partite illegittime. Si è così pervenuti al nuovo saldo del conto corrente. Il saldo epurato da somme non dovute ammonta ad Euro 52.843,15. Quanto agli interessi sono state elaborate due soluzioni di calcolo in base al tasso debitore nominale utilizzato dello 10,950% (soluzione A) e del 7,950% (soluzione B), mentre gli interessi creditori (o attivi) sono stati calcolati in entrambe le ipotesi con le diverse, e crescenti, aliquote contrattuali secondo il rettificato saldo del c/c (0,175% fino a 2.500,00 Euro, 0,250% fino a 15.000 Euro e, infine, lo 0,500% oltre i 15.000,00 Euro). Delle due soluzioni si predilige la prima, perché il saldo a debito della banca deve ritenersi in maniera del tutto ragionevole che abbia superato l'importo di Euro 1,00, con conseguente applicazione del tasso del 10.950%. In definitiva, il saldo di conto corrente a credito della correntista è di Euro 62.247,31.

La seconda consulenza tecnica ha consentito di individuare le variazioni dei tassi creditori e debitori in corso di rapporto: sia quelle avvenute in senso più sfavorevole per la correntista rispetto alle aliquote previste in contratto e non sostenute da alcuna valida comunicazione ex art.118 TUB, sia quelle avvenute invece in senso favorevole alla società. Si è così pervenuti ad un nuovo conteggio (l'ipotesi A1) per cui alla data del 13.9.2017 il saldo attivo era pari ad euro 23.504,33. Sottraendo l'importo di Euro 6.060,83 per interessi e competenze banca successivamente maturate (sulla cui non debenza non si rilevano specifiche doglianze degli oppositori che ne sarebbero stati onertai) e considerati il versamento scarico capitale di Euro 17.400,00 e il pagamento

di Euro 50.000,00 da parte del fideiussore liberato, il nuovo saldo a credito della correntista è di Euro 84.843,50.

L'ipotesi ancora più favorevole che vede l'applicazione dei tassi Euribor non può essere presa in considerazione, atteso che la stessa parte attrice ha ripudiato proprio nel suo atto di citazione la validità di tale tasso, senza che dunque possa in concreto ed ex post avvantaggiarsene.

Le sopra esposte considerazioni conducono a revocare il decreto ingiuntivo, non essendo riconoscibile alcun credito che in forza del rapporto oggetto di causa può essere vantato dalla cessionaria [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]. Soddisfatto il petitum di questa, deve ritenersi che non vi sia più interesse per le persone fisiche alle domande di cui ai numeri 1, 2 e 3 delle conclusioni e dunque necessità di accertare se gli obblighi assunti da [REDACTED] siano riconducibili ad una fideiussione o ad un contratto autonomo di garanzia, se vi siano le criticità derivanti dalla riproduzione delle clausole n.ri 2, 6 ed 8 dello schema ABI censurato dall'Autorità Garante, dalla Banca d'Italia e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 41994 del 2021 e se, dunque, la creditrice sia decaduta dall'azione di garanzia per la reviviscenza della norma di cui all'art. 1957 c.c. Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che nelle stesse richiamate conclusioni è espressamente indicato che l'interesse delle persone fisiche opposenti è solo quello di paralizzare l'azione della banca (ovvero della cessionaria del credito). In tal senso, a ben vedere, vanno intese anche le domande della società che ha unicamente interesse a vedere revocato il decreto ingiuntivo, non potendo l'accertamento compiuto in questa sede valere in alcun modo nei confronti dell'originaria contraente che ha ceduto alla convenuta solo il credito e non il contratto, sicché le pronunce richieste devono essere intese tutte come strumentali all'opposizione al decreto.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

Gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di [REDACTED], come rappresentata.



## PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:

- accertato l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 72482461 delle somme pretese a titolo di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce ed accertato che il saldo effettivo del conto corrente n. 72482461 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad Euro 84.843,50, in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 365 del 2021;
- condanna [REDACTED], come rappresentata, alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separati decreti, definitivamente a carico di [REDACTED], come rappresentata.

Sassari, 12.12.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ada Gambardella